L'ITALIA FORESTALE E MONTANA

Italian Journal of Forest and Mountain Environments

published by the Italian Academy of Forest Sciences

FOREST AND ENVIRONMENTAL LAW - DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE / CONTRIBUTO ORIGINALE DI RICERCA
81 (3): 169-183, 2026 doi: 10.36253/ifm-1265

# From tree to monumental forest: evolution of the legal regulation and new protection perspectives

## Dall'albero al bosco monumentale: evoluzione della disciplina giuridica e nuove prospettive di tutela

Valerio Di Stefano

Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche e Politiche (DSEAGP), Via Plinio, 44 - 00193 Roma, Italia; v.distefano@unimarconi.it

**Abstract:** This paper aims to analyse the evolution of Italian historical and regulatory frameworks on monumental forests and trees, at both national and regional level, in the light of the recent Law No. 131/2025. Insofar as the regulation of monumental trees now appears rather complete and detailed - especially following Law No. 10/2013, which defined the criteria for their census and the related protection instruments - the regulation of monumental forests still presents more complex profiles and several definitional gaps. The investigation therefore reconstructs the framework of regional legislation, highlighting convergences and divergences with State law, and examines in depth the innovative contribution offered by Law No. 131/2025, which introduces a clearer classification of the categories of monumental and ancient forests, strengthens census obligations and coordinates the powers of the State, Regions and local authorities, with the aim of ensuring more uniform and effective protection of valuable arboreal and forest heritage throughout the national territory.

**Key words:** monumental forestry; forest law; old-growth trees; protection.

**Citation:** Di Stefano, V. (2026). Dall'albero al bosco monumentale: evoluzione della disciplina giuridica e nuove prospettive di tutela. *L'Italia Forestale e Montana, 81*(3), 169–183. https://dx.doi.org/10.36253/ifm-1265

**Received:** 18/05/2026 **Revised version:** 03/07/2026 **Published online:** 13/11/2026

## 1. Introduzione

Nel corso degli ultimi anni l'attenzione del legislatore italiano si è soffermata in particolare sulla tutela e gestione dei boschi e degli alberi monumentali, ma non vi sono state norme che hanno introdotto una tutela specifica degli alberi monumentali nelle formazioni boschive complesse, nonostante la grande importanza che questi ultimi esemplari rivestono per la collettività e per l'ambiente. Basti solo pensare, infatti, che a livello europeo circa il 40% del territorio è coperto da boschi mentre a livello nazionale, questa percentuale scende al 37%, pari a circa 11 milioni di ettari (De Laurentis & Papitto, 2023) di cui molti sono protetti e, dunque, maggiormente tutelati grazie all'apposizione di vincoli e limiti giuridico-ambientali (Di Stefano et al., 2023).

Proprio in ragione del ruolo e dell'importanza che i boschi rivestono per tutti i cittadini, in Italia è stata emanata la Legge costi-

© 2026 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by the Italian Academy of Forest Sciences and distributed by Firenze University Press under the terms of the Creative Commons Attribution License.

tuzionale n. 1 del 2022 che ha modificato l'articolo 9[1] della Costituzione e ha elevato a principio fondamentale costituzionale la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi (Brogna, 2023). È chiaro, infatti, il ruolo primario che i boschi svolgono sia a livello ambientale che ecosistemico: in particolare, i boschi e - seppur in misura ridotta - gli alberi monumentali, garantiscono *in primis* la protezione del suolo e il contrasto del fenomeno di erosione idrica ed eolica accelerata. Si deve considerare, inoltre, il ruolo fondamentale che gli stessi rivestono anche per la protezione funzionale della biodiversità: boschi diversi costituiscono habitat diversi, adatti alle esigenze di vita di molteplici specie animali e vegetali. In altri termini essi costituiscono un ecosistema speciale, un importante serbatoio di carbonio e genetico, capace di alimentare la biodiversità forestale, con flora e fauna tipiche (Chiti & Piovesan, 2023). Peraltro, tramite il processo di fotosintesi, gli alberi trasformano l'anidride carbonica contenuta nell'aria in carbonio organico (molecole di glucosio) che viene incorporato nel legno, ed emettono allo stesso tempo ossigeno nell'atmosfera, contribuendo a sostenere il processo di *carbon sink*. A ciò si aggiungono i rilevanti benefici antropici derivanti dalla presenza di boschi e alberi monumentali, quali il miglioramento del benessere psicofisico individuale, la riduzione dello stress e dei disturbi correlati, nonché la promozione dell'attività fisica all'aperto con conseguente mitigazione del rischio di obesità e patologie metaboliche associate (Piccoli & Ruocco, 2023).

Oltre agli aspetti esclusivamente ambientali, si deve sottolineare come i boschi e gli alberi monumentali svolgano una fondamentale funzione sia a livello paesaggistico, garantendo un valore estetico per la loro bellezza intrinseca, sia a livello culturale, legata al valore storico, alla memoria del territorio, al patrimonio biogenetico conservato e al loro ruolo di testimoni di eventi passati (Gravina Tonna, 2019). Per parte della letteratura (Russo et al., 2015), infatti, gli alberi e i filari alberati - soprattutto quelli monumentali - contribuiscono a fornire una connotazione identitaria dei luoghi e possono rappresentare un elemento percettivo rilevante nella scena urbana e periurbana, raccontando altresì pezzi di storia dei luoghi attraverso la stratificazione storica delle specie arboree (Corona et al., 2024). Infatti, spesso costituiscono degli esempi di un connubio tra natura e vita sociale che celebra la cultura della storia e la valorizzazione, in senso ambientale, delle tradizioni delle città in cui si trovano: per dare solo qualche esempio basti pensare ai cipressi di Bolgheri (*Cupressus sempervirens* L. var. *stricta*) che immediatamente evocano l'opera di Giosuè Carducci, ai platani (*Platanus orientalis* L.) di Roma piantati subito dopo l'unità d'Italia a seguito della edificazione dei "Muraglioni" ovvero gli argini fluviali costruiti per il contenimento delle piene del fiume Tevere ma il cui impatto visivo del travertino doveva essere mitigato dai rami dei platani che ricadevano verso l'acqua, dando ai Lungotevere di Roma l'aspetto di un'elegante galleria verde che conferiva alla città un respiro internazionale e moderno e che proteggeva dal sole cocente dell'estate romana. Altresì vanno menzionati i bagolari (*Celtis australis* L.) della città di Firenze, indiscussi protagonisti di viali di circonvallazione e tratti di Lungarno, che costituiscono anche i testimoni della vita di piazza, della Firenze più "rionale", dove gli alberi non erano solo decoro, ma punti di aggregazione sotto i quali si svolgeva il mercato o si chiacchierava.

[1] Esso recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

## 2. Disciplina di settore prevista dalla L. n. 10 del 2013

Nell'epoca giuridica moderna la prima norma che ha disciplinato la materia degli alberi monumentali è stata la Legge del 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" anche conosciuta come "Legge sul verde urbano". Essa, all'articolo 7, ha dettato "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale". In particolare, questo articolo ha stabilito che con il concetto di albero monumentale si intende: "a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private".

Dunque, questa norma ha introdotto un'importante tutela a livello normativo per il singolo albero ad alto fusto, dotato di particolare maestosità, età e dimensioni oltre che di peculiarità botaniche e ambientali e per tutti quegli alberi, inseriti in contesti particolari - quali, ad esempio, ville storiche o monasteri - oppure presenti in filari ma dotati di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale (Abrami, 2013). Questo articolo ha, di fatto, rappresentato un importante passo in avanti a livello giuridico per questi esemplari che, fino a quel momento, erano privi di una tutela così completa e dettagliata[2]. Peraltro, l'articolo 7 al comma 2 incaricava l'allora Corpo Forestale dello Stato di curare e aggiornare il nuovo elenco degli alberi monumentali d'Italia affinché fosse disponibile un censimento completo di questi esemplari[3]. La cura e l'aggiornamento degli elenchi, dopo l'incorporamento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri sono transitati al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) che opera per il tramite della Direzione generale delle foreste e dell'economia montana (DIFOR), e che ha il compito di istituire l'"Elenco degli alberi monumentali d'Italia" (AMI) e dettare i principi e criteri direttivi per il loro censimento. Tale attività si è conclusa con l'emanazione del decreto attuativo che ha reso operativa la L. n. 10 del 2013, ovvero il D.I. del 23 ottobre 2014[4] e che ha ultimato il quadro normativo statale per la protezione di questi particolari esemplari, stabilendo anche i ruoli dei vari enti coinvolti, i criteri analitici di monumentalità, il sistema sanzionatorio per i trasgressori e le

[2] Prima di tale norma, in realtà, la tutela degli alberi monumentali - seppur indirettamente - era affidata alla Legge 29 giugno 1939 n. 1497, poi incorporata, nel c.d. Codice Urbani, Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42.

[3] Il primo censimento degli alberi monumentali d'Italia è stato affidato all'allora Corpo Forestale dello Stato e si è concluso nel 1982. Esso prevedeva una triplice accezione di detti esemplari: 1) alberi di eccezionale valore monumentale; 2) alberi di grande interesse; 3) alberi di particolare interesse. Questo censimento è stato poi rielaborato dal MASAF e posto alla base dell'ultimo.

[4] Decreto Interministeriale emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.

regole per un nuovo censimento degli alberi monumentali presenti sul nostro territorio (Roggero, 2015).

Per avere un quadro quantitativo aggiornato, alla data odierna su tutto il territorio nazionale gli alberi monumentali sono 17.564[5], ma il numero è in continua evoluzione attesa la natura degli esemplari che sono soggetti sia a variazioni dovute a perdite di esemplari per morte naturale o abbattimento o perdita dei requisiti a causa dell'elevato deperimento strutturale e fisiologico sia all'inserimento di nuovi esemplari su proposta delle Regioni.

Sebbene dal punto di vista normativo sia stato ampiamente trattato il tema degli alberi monumentali, appare evidente, invece, che nessuno ha ancora pensato a una disciplina giuridica per i boschi monumentali, ovvero delle formazioni boschive dotate di preminente interesse a causa dell'età, forme o dimensioni, per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali.

Quanto detto è stato oggetto di una discussione legislativa e politica per diversi anni, parzialmente risolta prima con il D. Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 (anche conosciuto come Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali - TUFF) e successivamente con la Legge del 12 settembre 2025, n. 131 (c.d. Legge sulla montagna) emanata per la valorizzazione e il contrasto allo spopolamento delle zone montane italiane e che intende superare gli svantaggi strutturali delle cosiddette "Terre alte" attraverso incentivi economici, fiscali e sociali.

## 3. Concetto di bosco "vetusto" e "monumentale" a seguito della emanazione della L. 131 del 2025

L'*iter* che ha portato all'introduzione di due definizioni differenti di bosco vetusto e bosco monumentale è stato articolato e complesso. Infatti, il TUFF, qualche mese dopo la sua emanazione, attraverso l'articolo 16, ha modificato l'articolo 7 della L. n. 10 del 2013 stabilendo che per "bosco vetusto" si devono intendere "le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione" (Ferrucci, 2020).

Successivamente, il Decreto Clima, convertito in Legge del 12 dicembre 2019, n. 141, con l'articolo 4, comma 4-*quater,* ha modificato a sua volta l'articolo 3 del TUFF, introducendo una nuova definizione per i boschi vetusti[6] intesi come una "superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee" (Lombardi et al., 2019).

[5] Di cui 4.524 come *singoli alberi monumentali* e 13.040 come *gruppi omogenei di alberi monumentali* (filari stradali, viali cittadini, insieme di piante nei parchi o nelle ville storiche, boschetti in zone rurali, ...). Fonte: MASAF.

[6] Si precisa che a livello internazionale, l'Unione europea raccomanda, sia nella strategia forestale (Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo 20 settembre 2013), sia nella recente Strategia 2030 per la biodiversità (Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo 20 maggio 2020), di identificare e tutelare le foreste vetuste, senza però, indicarne una definizione. Il 20 marzo 2023 sono state emanate le Linee guida della Commissione europea per definire, mappare, monitorare e proteggere rigorosamente le Foreste Primarie e le Foreste Vetuste dell'UE. La definizione di "foresta vetusta" proposta è la seguente: "un popolamento o un'area forestale costituito da specie arboree autoctone che si sono sviluppate prevalentemente attraverso processi naturali, strutture e dinamiche normalmente associate a fasi di sviluppo seriale senescenti presenti in foreste primarie o indisturbate dello stesso tipo".

Tale definizione appare, però, differente da quella introdotta dall'articolo 16 del TUFF e dalla L. n. 10 del 2013. A parere di chi scrive, dunque, il legislatore ha voluto tutelare, con il medesimo termine, il concetto di bosco sia dal punto di vista ecologico - definizione del Decreto Clima - che dal punto di vista culturale e storico - definizione dell'art. 16 del TUFF: è chiaro che la scelta di usare lo stesso termine "bosco vetusto" per ambedue gli obiettivi ha creato confusione sia per gli operatori del settore, pubblici e privati, che per i portatori di interesse. La differenza tra le due fattispecie risiede nel fatto che nel caso del bosco vetusto, così come definito dal Decreto Clima, vi è una totale assenza di gestione dell'area da parte dell'uomo e si vuole tutelare la componente ambientale ed ecosistemica dell'area; nel bosco vetusto, così come definito dal TUFF e dalla L. n. 10 del 2013, invero, si vogliono tutelare i boschi, che sono risultato dell'attività antropica, principalmente dal punto di vista storico-culturale[7].

Infatti, preme rilevare che per parte della dottrina era proprio l'aggettivazione di "vetusto" che creava confusione con la definizione data per gli alberi monumentali dalla L. n. 10 del 2013 (Agnoletti, 2025). La dottrina dell'ecologia forestale (Piovesan et al., 2010) stabilisce che il termine bosco vetusto indica un bosco "che ha raggiunto uno stadio avanzato di maturità, caratterizzato da un'assenza (o quasi) di interventi umani per tempi molto lunghi; dalla presenza di alberi molto vecchi, spesso plurisecolari; da una struttura forestale complessa, multilivello; da un'elevata quantità di legno morto (in piedi e a terra) e da dinamiche naturali di morte, rinnovazione e successione nonché da un elevato valore ecologico e di biodiversità specifica degli stadi maturi". In altri termini, dunque, il bosco vetusto è caratterizzato da particolari requisiti di antichità, di senescenza ecologica e di assenza di gestione antropica, che lo hanno portato ad essere una fonte primaria di biodiversità e di servizi ecosistemici (Chiti & Piovesan, 2023).

La L. n. 131 del 2025 ha - finalmente - innovato la L. n. 10 del 2013 ed ha modificato l'articolo 7, comma 1 *bis*, inserendo per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico statale il concetto di bosco monumentale, uniformando di fatto la disposizione normativa con quella, analoga, prevista per gli alberi monumentali. Pertanto, i boschi monumentali hanno mantenuto la medesima definizione contenuta dal precedente articolo 7, comma 1 *bis*, già modificato dall'art. 16 del TUFF, e sono definiti come "formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione".

La *ratio* della L. n. 131 del 2025 consiste nell'armonizzare la disciplina e le definizioni relative ai boschi e agli alberi monumentali, mantenendo le necessarie distinzioni tecniche ed eliminando gli elementi confusionari con il concetto di bosco vetusto. La norma, pertanto, riconosce il valore di quei boschi che, sebbene plasmati storicamente dall'intervento antropico che ne ha alterato le caratteristiche originarie come densità, struttura, composizione e forma, hanno maturato nel tempo profondi valori immateriali e culturali. Tali formazioni forestali, infatti, a prescindere dalla presenza o dalla proporzione di singoli esemplari classificabili come "monumentali", costituiscono oggi nella loro interezza un patrimonio emblematico della nostra identità culturale.

[7] Il primo bosco vetusto riconosciuto ufficialmente dal MASAF è stato, nel gennaio 2026, l'Abetina di Rosello (CH).

## 4. Disciplina regionale in materia di boschi e alberi monumentali

Caratteristica della legislazione nazionale sui boschi e sugli alberi monumentali è l'articolazione regionale che comporta indubbi profili di disomogeneità determinata dalla diversificazione degli strumenti di tutela: ciò è da interpretarsi non come disattenzione verso il patrimonio forestale, ma come un'espressione dell'autonomia regionale nella declinazione delle politiche di gestione e valorizzazione del bosco.

Nonostante l'introduzione della nozione di bosco monumentale effettuata dalla Legge sulla montagna, il quadro normativo italiano continua a presentare un'elevata frammentazione sotto il profilo legislativo, soprattutto a livello regionale. La Tabella 1 riporta il riepilogo della normativa regionale in materia di boschi monumentali, mentre la Tabella 2 quello in materia di alberi monumentali.

L'analisi comparativa delle diverse norme regionali in materia forestale, con particolare riguardo ai livelli di tutela riconosciuti ai boschi e agli alberi monumentali, mette in luce come la protezione del bosco sia ormai saldamente radicata nell'ordinamento italiano nel suo complesso, ma come, al contempo, non sempre venga riservata un'attenzione specifica e adeguata a quelle formazioni boschive che presentano peculiari valori storici, paesaggistici o naturalistici. In particolare, emerge una criticità nel coordinamento tra la gestione ordinaria del patrimonio forestale e la salvaguardia dei boschi monumentali. Tale lacuna normativa si traduce, peraltro, in una tutela spesso "omologante", che non valorizza adeguatamente la peculiarità dei caratteri dendrometrici, della rarità botanica o del valore storico-antropologico di specifici nuclei arborei. In tal senso, l'ordinamento vigente, pur preservando la continuità del manto forestale, omette talvolta di apprestare un regime di protezione differenziata e rafforzata per quegli elementi di eccellenza biologica che costituiscono veri e propri "monumenti naturali".

### 4.1 *Boschi monumentali*

Come si evince dalla Tabella 1, tutte le Regioni e Province Autonome, ad eccezione della Valle d'Aosta che non ha ancora emanato una propria vera legge forestale, hanno adottato leggi specifiche per la gestione, la protezione e la valorizzazione delle risorse forestali, inserendo il bosco all'interno di un sistema già contenente vincoli e strumenti di pianificazione definiti. Si tratta, in ogni caso, di inserimenti dettati da un'impostazione prevalentemente tecnico-amministrativa per il fatto che vengono disciplinati gli interventi selvicolturali e vengono definiti i criteri per l'adozione dei piani forestali, per la difesa del suolo e la sicurezza idrogeologica, senza però dedicare la giusta attenzione agli aspetti storici e culturali.

Vi sono tuttavia alcune differenze tra le diverse Regioni: in alcuni casi (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Umbria) nella normativa regionale vi è una vera e propria qualificazione giuridica del "bosco monumentale" inteso come bene unitario portatore di un autonomo valore culturale ed è prevista una tutela *ad hoc*, molte volte analoga a quella già stabilita per gli alberi monumentali[8]; in altri casi, invece, la tutela si realizza attraverso stru-

[8] In particolare, le Regioni Lazio e Abruzzo definiscono i boschi monumentali come "le aree boscate dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro … è riconosciuto monumentale … o iscritto nell'elenco degli alberi monumentali". Emilia-Romagna e Puglia, invece, pur non avendo ancora aggiornato la normativa regionale, prevedono una tutela specifica utilizzando, però, ancora la vecchia nomenclatura di bosco vetusto. La Regione Marche, invece, adotta una definizione generica di formazioni vegetali monumentali, prevedendo una tutela concreta e specifica per detti esemplari, mentre la Regione Umbria rinvia alla L. n. 10 del 2013 la disciplina in materia.

*Tabella 1* - Legislazione regionale e modelli di tutela dei boschi monumentali (D'Amico et al., 2023).

| Regione | Fonte normativa | Riconoscimento normativo della monumentalità del bosco | Zone di protezione del bosco |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" | Presente Artt. 47-48 | No |
| Basilicata | L.R. 10 novembre 1998, n. 42 "Norme in materia forestale" | Assente | No |
| Calabria | L.R. 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" | Assente | No |
| Campania | L.R. 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" | Assente | No |
| Emilia-Romagna | L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano" e L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti" | Presente | No |
| Friuli-Venezia Giulia | L.R. 23 aprile 2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali" | Assente | No |
| Lazio | L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" | Presente Art. 34 | No |
| Liguria | L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" | Assente | No |
| Lombardia | L. R. 2 novembre 2026 , n. 28 "Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" | Assente | No |
| Marche | L.R. 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale" | Presente Art. 26 | No |
| Molise | L.R. 25 febbraio 2000, n. 6 "Legge forestale della Regione Molise" | Assente | No |

*Segue*

*Segue Tabella 1*

| Regione | Fonte normativa | Riconoscimento normativo della monumentalità del bosco | Zone di protezione del bosco |
|---|---|---|---|
| Piemonte | L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" | Assente | No |
| Puglia | L.R. 21 marzo 2023, n. 1 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" | Presente Art. 32 | No |
| Sardegna | L.R. 27 aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna" | Assente | No |
| Sicilia | L.R. 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" | Assente | No |
| Toscana | L.R. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale" | Assente | No |
| Umbria | L.R. 28 febbraio 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste" | Presente Art. 13 bis | No |
| Valle d'Aosta | L.R. 21 agosto 1990, n. 50 "Tutela delle piante monumentali" | Assente | No |
| Veneto | L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" | Assente | No |
| Provincia Autonoma di Trento | L.P. Trento 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" | Assente | No |
| Provincia Autonoma di Bolzano | L.P. Bolzano 21 ottobre 1996, n. 21 "Ordinamento forestale" | Assente | No |

menti generali di pianificazione del territorio e del paesaggio oppure si concentra maggiormente sull'aspetto tecnico e gestionale del bosco. In questi casi, le norme dettano le regole da seguire nell'esecuzione degli interventi e delle relative attività connesse ma manca una vera e propria qualificazione giuridica del bene bosco inteso come bene unitario portatore di un autonomo valore culturale.

Da quanto sopra, risulta che la protezione dell'intero patrimonio boschivo non si traduce *sic et simpliciter* nel riconoscimento del bosco monumentale come categoria giuridica autonoma, portatrice anche di un valore storico, simbolico o identitario ben distinto dalle sole funzioni ambientali o produttive: infatti, nella maggior parte dei casi, ad eccezione dell'Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Umbria, il bosco monumentale, pur potenzialmente esistente sul piano materiale, risulta inesistente dal punto di vista giuridico.

*Tabella 2* - Legislazione regionale e modelli di tutela degli alberi monumentali (Lisa, 2011).

| Regione | Fonte normativa | Riconoscimento normativo degli alberi monumentali | Zone di protezione dell'albero |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" | Presente Art. 46 | No |
| Basilicata | L.R. 10 novembre 1998, n. 42 "Norme in materia forestale" | Assente | No |
| Calabria | L.R. 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" | Presente Artt. 4-29 | No |
| Campania | L.R. 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" | Assente | No |
| Emilia-Romagna | L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti" | Presente Art. 7 | Sì |
| Friuli-Venezia Giulia | L.R. 23 aprile 2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali" | Presente Artt. 80-83 | No |
| Lazio | L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" | Presente Artt. 31-33 | No |
| Liguria | L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" | Presente Art. 12 | No |
| Lombardia | L.R. 31 marzo 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" | Assente | No |
| Marche | L.R. 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale" | Presente Artt. 26-27 | No |
| Molise | L.R. 6 dicembre 2005, n. 6 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" | Assente | No |
| Piemonte | L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" | Assente | No |

*Segue*

*Segue Tabella 2*

| Regione | Fonte normativa | Riconoscimento normativo degli alberi monumentali | Zone di protezione dell'albero |
|---|---|---|---|
| Puglia | L.R. 21 marzo 2023, n. 1 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" | Presente Art. 32 | No |
| Sardegna | L.R. 27 aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna" | Presente Art. 28 | No |
| Sicilia | L.R. 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" | Assente | No |
| Toscana | L.R. 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale" | Presente Artt. 96-100 | No |
| Umbria | L.R. 28 febbraio 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste" | Presente Art. 13 bis | No |
| Valle d'Aosta | L.R. 21 agosto 1990, n. 50 "Tutela delle piante monumentali" | Presente | No |
| Veneto | L.R. 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" | Presente | No |
| Provincia Autonoma di Trento | L.P. Trento 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" | Presente Art. 24 | No |
| Provincia Autonoma di Bolzano | L.P. Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 "Territorio e paesaggio" | Presente Art. 11 | No |

4.2 *Alberi monumentali*

Sotto il profilo del coordinamento tra fonti statali e regionali, si osserva un'evidente asimmetria normativa nell'approccio alla tutela dei singoli esemplari arborei di pregio (Tab. 2). Mentre il concetto di "bosco monumentale" sconta ancora una certa frammentarietà definitoria, il legislatore regionale ha storicamente privilegiato la configurazione di una tutela *ad hoc* per gli alberi monumentali, riconoscendoli quali soggetti autonomi di diritto e meritevoli di una protezione differenziata rispetto alla massa forestale indistinta.

Tale orientamento ha trovato il proprio cardine nazionale nella L. n. 10 del 2013, la quale funge da norma di principio e di chiusura dell'ordinamento. In forza del principio di sussidiarietà e della competenza concorrente in materia ambientale, le Regioni che non hanno ancora provveduto all'emanazione di un corpo normativo autonomo - segnatamente Basilicata, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte e

Sicilia - risultano comunque vincolate all'applicazione diretta della disciplina statale. In tali contesti, si è assistito a un processo di allineamento *de facto* e *de jure* ai parametri di censimento e salvaguardia definiti dal MASAF[9], garantendo così l'uniformità dei livelli minimi di tutela su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, nell'alveo della predetta autonomia legislativa, emerge il caso d'eccellenza della Regione Emilia-Romagna. Quest'ultima si è distinta per un approccio pionieristico, introducendo l'istituto della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA). Tale fattispecie giuridica rappresenta un significativo avanzamento del dogma protezionistico: non ci si limita alla salvaguardia della componente ipogea ed epigea del singolo esemplare, ma si estende il vincolo all'area di pertinenza vitale dell'albero.

Anticipando il legislatore nazionale, l'Emilia-Romagna ha di fatto configurato un vincolo paesaggistico e biologico di prossimità, che rafforza notevolmente il regime sanzionatorio e prescrittivo, impedendo trasformazioni del suolo che possano compromettere l'integrità del sistema radicolare o l'assetto ecomorfologico dell'esemplare monumentale.

## 5. Novità della Legge sulla montagna, la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) e la Zona di Protezione del Bosco (ZPB)

Passando all'analisi della novella n. 131 del 2025, definita anche come "Legge sulla montagna", essa con l'art. 18 ha modificato, come già anticipato in precedenza, l'articolo 7 della L. n. 10 del 2013 nella quale risulta inserito il nuovo comma 1 *bis* che prevede l'istituzione di una Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) intorno a ciascun albero riconosciuto come monumentale. Tale area è finalizzata a proteggere l'apparato radicale e garantire uno spazio adeguato alla capacità vitale della pianta o del filare ed i requisiti di queste aree saranno stabiliti da apposite linee guida che verranno approvate con decreto del MASAF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La disciplina della ZPA era già stata prevista, come anticipato *supra*, dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 20/2023. In particolare, in detta norma, la ZPA è definita come "quell'area fisica di rispetto, di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 metri, calcolata dall'esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell'Albero Monumentale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie"[10].

La ZPA è dunque, di regola, un'area sottoposta a vincolo di integrale inedificabilità e di non trasformazione, nella quale sono vietati interventi in grado di pregiudicare la stabilità, la vitalità o le condizioni vegetative dell'esemplare arboreo tutelato (Vecchio, 2024). Tale zona è considerata normalmente intangibile; tuttavia, qualora sia accertata in via preventiva l'oggettiva impossibilità di soluzioni alternative e l'intervento risulti strettamente indispensabile per comprovate ragioni di pubblica utilità, di sicurezza o di funzionalità di opere e infrastrutture esistenti, la normativa regionale può consentire, in via eccezionale e graduata, l'esecuzione di specifiche categorie di attività, espressamente tipizzate, soggette a valutazione tecnica e ad autorizzazione preventiva dell'autorità competente.

Sotto il profilo sistematico, la criticità della disciplina previgente risiedeva proprio

[9] In particolare, vedasi il DM del 23/10/2014 del MASAF.

[10] Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 28 dicembre 2023, n. 20.

nell'assenza, a livello nazionale, di un obbligo generalizzato di istituzione della ZPA, con la conseguenza che ciascuna Regione era libera di introdurre o meno tale fascia di tutela e di conformarne contenuti, limiti e regime autorizzatorio, determinando un quadro frammentato e disomogeneo sul territorio. Con l'intervento statale di riforma, l'istituzione della ZPA tende invece a configurarsi come standard minimo uniforme, sul quale le Regioni possono eventualmente innestare livelli di tutela più elevati, ma non inferiori.

Si rileva, come già anticipato, che la versione originaria del Disegno di legge n. 1054, successivamente confluito nella L. n. 131 del 2025, prevedeva un meccanismo di tutela anche per i boschi monumentali, fondato sull'istituzione di una fascia di protezione aggiuntiva rispetto alla superficie boscata. In tale versione era, infatti, contemplata una Zona di Protezione del Bosco (ZPB), estesa alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale e a una ulteriore area di bordo funzionale alla tutela degli apparati radicali, con finalità analoghe a quelle della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA). La ZPB trarrebbe origine dalla "Buffer Zone" o "Buffer Area", introdotta dall'UNESCO nelle Linee Guida Operative per l'applicazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1977 e definita come "un'area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità". Nel caso di beni ambientali, come ad esempio per i boschi monumentali, essa potrebbe consistere in una fascia tampone dove la governance della zona ha il compito di mitigare gli effetti perturbativi esterni che potrebbero danneggiare, anche in modo permanente, l'area protetta.

La scelta del legislatore però, nella versione approvata, di non confermare tale previsione - giustificata a parere di chi scrive dalla difficoltà di individuare con precisione un'area di protezione del bosco, rischiando pertanto di estendere i vincoli e tutele ad areali indefiniti - determina un ridimensionamento del livello di tutela originariamente immaginato. La novella, così come approvata, mette in luce un punto di attenzione rilevante: la necessità di valutare nel corso dei prossimi anni se attraverso la normativa regionale si possano individuare soluzioni compensative che assicurino comunque un adeguato livello di salvaguardia dell'intera area boschiva monumentale, garantendo però criteri di identificazione oggettivi e mirati.

A tal fine, riveste particolare rilievo il ruolo delle Regioni, chiamate a disciplinare con maggiore incisività, attraverso leggi forestali regionali e relativi regolamenti, i regimi vincolistici specifici per la tutela dei boschi monumentali. Tali normative regionali potranno, infatti, definire con precisione i perimetri delle Zone di Protezione, i criteri di classificazione dei boschi monumentali tutelati, le procedure autorizzatorie graduate in base al grado di invasività degli interventi proposti, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo, integrando le linee guida ministeriali del MASAF con peculiarità territoriali e ambientali.

In tale prospettiva, dunque, le Regioni saranno nuovamente le uniche, per i boschi monumentali, chiamate alla responsabilità di operare un bilanciamento sistematico e motivato tra gli interessi pubblici di conservazione paesaggistica, ambientale, idrogeologica e culturale - connaturati al valore monumentale del bosco - e gli interessi privati o pubblici di natura economica, quali l'iniziativa imprenditoriale selvicolturale, lo sfruttamento sostenibile delle risorse legnose, la valorizzazione turistico-ricreativa e l'esercizio di diritti dominicali, nel rispetto del principio di proporzionalità e senza pregiudizio per l'integrità strutturale e funzionale degli ecosistemi protetti.

Tale equilibrio, improntato ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra Stato e

Regioni *ex* artt. 117 e 118 della Costituzione, consentirà di coniugare la tutela rafforzata imposta dalla legge statale con la flessibilità necessaria per adattare i vincoli alle specificità locali, evitando un approccio rigido e uniformante che potrebbe ostacolare lo sviluppo socioeconomico delle zone montane.

## 6. Conclusioni

L'analisi condotta nei paragrafi precedenti evidenzia un quadro complessivo nel quale il bosco risulta ampiamente tutelato sotto il profilo ambientale, gestionale e funzionale, mentre meno frequentemente viene considerato come bene unitario portatore di un valore culturale e identitario autonomo. Tutte le Regioni e le Province autonome hanno adottato normative specifiche per disciplinare la gestione e la protezione delle risorse forestali, tra le quali gli alberi monumentali e i boschi monumentali, inserendo il bosco all'interno di vincoli e strumenti di pianificazione già consolidati, generalmente orientati alla difesa del suolo, alla sicurezza idrogeologica e alla gestione sostenibile del territorio.

Dal confronto tra le diverse normative regionali emergono modelli di tutela articolati e coerenti con le peculiarità dei diversi contesti territoriali. In alcune realtà la protezione del bosco si realizza principalmente attraverso strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, mentre in altre, soprattutto in ambito alpino e montano, l'attenzione si concentra maggiormente sugli aspetti tecnico-gestionali e sulle funzioni protettive. In molti di questi approcci, ad eccezione dell'Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Umbria, tuttavia, la normativa non giunge ancora a definire il bosco come bene unitario dotato di un'identità culturale autonoma.

La ricognizione delle discipline regionali conferma come la tutela dell'intero patrimonio forestale non comporti, allo stato attuale, un riconoscimento espresso del bosco monumentale quale categoria giuridica autonoma, ad eccezione dei casi su menzionati, mentre la protezione continua a fondarsi principalmente sulle funzioni ecologiche e ambientali svolte dal bosco, più che sulla sua dimensione simbolica e storica.

Mentre, in materia di alberi monumentali, alcune Regioni si sono comunque distinte per aver sviluppato una disciplina puntuale in coerenza con la normativa nazionale. Anche in questo caso, la tutela - pur efficace sul piano amministrativo - resta centrata sul singolo esemplare arboreo e non ancora estesa a sistemi o complessi forestali con caratteristiche monumentali, configurando un approccio ancora prevalentemente parziale.

La mancata previsione, a livello nazionale, di un livello minimo di tutela spaziale per i boschi monumentali - come la "Zona di Protezione del Bosco" inizialmente ipotizzata nel dibattito legislativo - comporta che la definizione di queste zone possa essere affidata all'iniziativa delle singole Regioni, ove quest'ultime lo ritengano opportuno.

Invero, tale scelta giustificata - a parere di chi scrive - dall'impossibilità di stabilire a livello nazionale con precisione e accuratezza queste aree di tutela, rischiando pertanto di estendere a una zona "indefinita e labile" l'imposizione di vincoli e limitazioni ledendo, a monte, gli interessi e i diritti dei privati cittadini e dei portatori di interesse, instaura in capo alle Regioni un compito di primaria rilevanza finalizzato a garantire una tutela e valorizzazione di questi boschi, dotati di caratteri e importanza storico-culturali.

In ultima analisi, il consolidamento del regime di salvaguardia dei complessi forestali di pregio non può prescindere da una visione sistemica che integri il dato normativo con quello formativo e divulgativo. È necessario evidenziare come l'efficacia della cura, gestione

e valorizzazione di tali ecosistemi sia intrinsecamente legata alla creazione di un network interistituzionale permanente. Tale sinergia deve necessariamente vedere coinvolti gli enti pubblici, i centri di eccellenza scientifica, le università e i professionisti del settore. In assenza di una strutturata attività di trasferimento tecnologico e di una divulgazione mirata - volta a sensibilizzare tanto i decisori politici quanto la collettività - il rischio concreto è quello di una tutela meramente formale, "di carta", che si rivelerebbe inevitabilmente lacunosa e inefficace. Senza l'ausilio di competenze specialistiche e di una costante attività di aggiornamento sulle dinamiche ecosistemiche, l'azione amministrativa, inoltre, rischia di tradursi in interventi estemporanei, esponendo questi delicati ecosistemi a una lenta ma inesorabile compromissione biologica e paesaggistica. La formazione, dunque, non è un mero corollario, ma si configura come una vera e propria garanzia di adempimento degli obblighi costituzionali di tutela dell'ambiente e della biodiversità.

*Acknowledgement*

Thanks to Daniela Piccoli for her support and advice in writing the article.

## RIASSUNTO

Il presente lavoro si propone l'obiettivo di analizzare l'evoluzione storico-normativa italiana in materia di boschi e alberi monumentali, a livello nazionale e regionale, alla luce della recente L. n. 131 del 2025 (c.d. Legge sulla montagna). Se la disciplina degli alberi monumentali risulta ormai piuttosto completa e dettagliata, soprattutto in seguito all'emanazione della L. n. 10 del 2013 che ne ha definito i criteri di censimento e gli strumenti di tutela, la regolamentazione dei boschi monumentali continua a presentare profili di maggiore complessità e non pochi vuoti definitori. L'indagine condotta ricostruisce, quindi, il quadro delle normative regionali, mettendo in evidenza convergenze e divergenze rispetto alla legislazione statale, e approfondisce il contributo innovativo offerto dalla L. n. 131 del 2025, che introduce un più chiaro inquadramento delle categorie di bosco monumentale e vetusto, rafforza gli obblighi di censimento e coordina le competenze di Stato, Regioni ed enti locali, con l'obiettivo di garantire una tutela più uniforme ed efficace del patrimonio arboreo e forestale di pregio sul territorio nazionale.

## BIBLIOGRAFIA

Abrami, A. (2013). La recente disciplina giuridica del verde urbano. *L'Italia Forestale e Montana*, *68*(4), 165-169. https://doi.org/10.4129/ifm.2013.4.01

Agnoletti, M. (2025). I boschi monumentali nella nuova Legge sulla Montagna. *Sherwood*. https://www.rivistasherwood.it/t/politica-forestale/legge-boschi-monumentali-agnoletti.html

Brogna, E. (2023). "L'essere e tempo" della tutela ambientale: L'interesse per le future generazioni nel novellato articolo 9 della Costituzione. *Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'Ambiente*.

Chiti, E., & Piovesan, G. (2023). Il giudice, la faggeta e la tutela delle foreste vetuste. *Istituzioni del Federalismo*, *44*(2), 399-416.

Corona, P., Clemente, M., Alivernini, A., Degaetano, M., Di Stefano, V., Ferrara, C., Mattioli, W., Menta, F., Presutti Saba, E., Pontuale, G., Sorgi, T., & Pignatti, G. (2024). *Analisi e strategie per la riqualificazione delle alberature stradali di Roma Capitale.* Comune di Roma, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Roma. ISBN: 9788833853468

D'Amico, G., Chirici, G., Corona, P., Romano, R., Di Domenico, G., Giannetti, F., & Mattioli, W. (2023). Differenze locali e prospettive globali per le foreste italiane: La definizione di bosco nel prossimo Sistema Informativo Forestale Nazionale. *L'Italia Forestale e Montana*, *78*(1), 15-29. https://doi.org/10.36253/ifm-1094

De Laurentis, D., & Papitto, G. (A cura di). (2023). *Foreste d'Italia*. Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, Ufficio Studi e Progetti.

Di Stefano, V., Breda, E., Di Domenico, G., & Corona, P. (2023). Gestione selvicolturale e autorizzazione paesaggistica alla luce della Legge 136/2023. *L'Italia Forestale e Montana*, *78*(5), 189-195. https://doi.org/10.36253/ifm-1116

Ferrucci, N. (2020). La monumentalità vegetale sotto la lente del legislatore. *Aestimum*, 181-194. https://doi.org/10.13128/aestim-9430

Gravina Tonna, A. (2019). La multifunzionalità ambientale, produttiva e sociale delle foreste: Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali tra innovazione e tradizione. *Il Diritto dell'Economia*, 545 ss.

Lisa, C. (2011). Gli alberi monumentali: Normative, conoscenza e tutela. *L'Italia Forestale e Montana*, *66*(6), 509-519. https://doi.org/10.4129/ifm.2011.6.03

Lombardi, F., Tognetti, R., & Marchetti, M. (2019). Il Decreto Clima: Nuove opportunità per le aree forestali ad elevato valore naturalistico. *Forest@*, *16*(6), 83-85. https://doi.org/10.3832/efor0064-016

Piccoli, D., & Ruocco, R. (2023). Verde urbano: Le best practices della Scuola Ufficiali Carabinieri. *La Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 141-158.

Piovesan, G., Alessandrini, A., Baliva, M., Chiti, T., D'Andrea, E., De Cinti, B., Di Filippo, A., Hermanin, L., Lauteri, M., Scarascia Mugnozza, G., Schirone, B., Ziaco, E., & Matteucci, G. (2010). Analisi strutturale, processi di crescita e stock di carbonio in una rete italiana di faggete vetuste. *L'Italia Forestale e Montana*, *65*(5), 557-590. https://doi.org/10.4129/ifm.2010.5.07

Roggero, F. (2015). Il quadro normativo vigente sugli alberi monumentali. *L'Italia Forestale e Montana*, *70*(6), 427-439. https://doi.org/10.4129/ifm.2015.6.03

Russo, D., Corona, P., Merlini, P., & Agrimi, M. (2015). Alberi monumentali: Beni culturali e ambientali da sostenere nel tempo e nello spazio. *L'Italia Forestale e Montana*, *70*(6), 411-416. https://doi.org/10.4129/ifm.2015.6.01

Vecchio, S. (2024). Alberi monumentali, la conservazione in Emilia Romagna. *AgroNotizie*.